



Al Presidente della V Commissione bilancio
Sen. D. Pesco

Ai membri dell'ufficio di Presidenza della V Commissione
Sen. E. Rivolta
Sen. D. Stefano
Sen. C. Zuliani
Sen. R. Fantetti

c/o Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

comm05a@senato.it

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Proposte emendative di Anief

- 1** Sospensione tasse universitarie e detrazioni per studenti fuori sede
- 2** Detrazione spese alloggio personale scolastico
- 3** Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi per la tutela della salute
- 4** Validità del superamento dell'anno di prova per l'accesso dei ruoli del personale assunto con riserva e annullamento dei provvedimenti di licenziamento
- 5** Assunzioni in ruolo dalle Graduatorie provinciali di istituto
- 6** Riapertura GAE
- 7** Passaggio nei profili di DSGA dei facenti funzione DSGA con 36 mesi di servizio
- 8** Stabilizzazione precari scuola con 36 mesi di servizio



9 Stabilizzazione Insegnanti religione cattolica

10 Corsi straordinari abilitanti e su sostegno telematici ai precari con 24 mesi di servizio

11 Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo e blocco annuale

12 Ammissione a un nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi concorso DS 2011, 2015, 2017

13 Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo

14 Assunzione in organico di diritto assistenti tecnici

15 Illegittimità norma su selezione supplenti brevi

1

All'articolo 62, aggiungere il seguente comma:

“A sostegno delle famiglie, è sospeso il versamento dei contributi e delle rate universitarie per il corrente anno accademico. Per il pagamento dei canoni di affitto degli studenti fuori sede sono previste detrazioni per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche pari al 100%.”

Motivazione [sospensione tasse universitarie e detrazioni fuorisede] in considerazione della difficile condizione economica in cui versano molte famiglie di lavoratori, si ritiene indispensabile pianificare forme di sostegno che compensino gli effetti del diffuso stato di emergenza, anche lavorativa.

2

All'articolo 62, al comma 1, aggiungere il seguente comma:

“Al personale scolastico che si trovi lontano dalla propria sede di residenza, per tutta la durata dei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, è garantita la detrazione delle spese di alloggio pari al 100%.”

Motivazione [detrazione spese alloggio personale scolastico] in considerazione della difficile condizione economica in cui versano molte famiglie di lavoratori, si ritiene indispensabile pianificare forme di sostegno che compensino gli effetti del diffuso stato di emergenza, anche lavorativa.

3

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente articolo 77 bis (Norme per il rispetto della salute nelle aule scolastiche)

“L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi e misure volti a



diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023».

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2020-2022;
- 2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;
- 3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità.”

Motivazione [Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi per la tutela della salute]: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e

aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa.

4

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“In ragione della sospensione delle suddette procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”



Motivazione [validità del superamento dell'anno di prova per l'accesso dei ruoli del personale assunto con riserva e annullamento dei provvedimenti di licenziamento durante la sospensione dei concorsi]: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di DaD, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati durante l'anno in corso, nelle more dell'espletamento dei nuovi concorsi.

5

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“Al fine di sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Motivazione [Assunzioni in ruolo dalle Graduatorie provinciali di istituto] in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità

didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

6

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“Al fine di sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali, all'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto



del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”

Motivazione [riapertura GAE]: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all' abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

7

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28-12-2018, il personale ata con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1 settembre 2020.”

Motivazione [passaggio nei profili di DSGA dei facenti funzione DSGA con 36 mesi di servizio] L'attuale assetto istituzionale e organizzativo delle scuole conferisce alle stesse una mole rilevante, per quantità e per qualità – di attività amministrative che vanno dalla gestione degli alunni a quella del personale, dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale e all'attività negoziale. Motivo per il quale, la legislazione prevede accanto alla figura del Dirigente scolastico un altro organo individuale, e cioè il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Purtroppo, una dissennata e improvvida politica del personale – che si è protratta per quasi due decenni – ha prodotto il risultato di lasciare vacanti nel corrente anno scolastico circa 3.000 posti di DSGA su 7.859. Situazione, questa, destinata ad aggravarsi con l'inizio del prossimo anno scolastico, per effetto di qualche centinaio di pensionamenti. Per queste ragioni occorre intervenire tempestivamente premiando l'esperienza e le competenze acquisite dai FF DSGA.

8

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:



“Per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ata per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2020.”

Motivazione [stabilizzazione precari scuola con 36 mesi di servizio] l’attuale situazione di precariato richiede l’attivazione immediata di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

9

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all’articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell’assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159.”

Motivazione [stabilizzazione Insegnanti religione cattolica] l’attuale situazione di precariato richiede l’attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.



10

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il funzionamento degli istituti scolastici) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione e della specializzazione di sostegno, è disposta con successivo decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, entro un mese dalla conversione in legge del presente decreto, l'attivazione di percorsi universitari abilitanti in modalità telematica riservati al personale docente con almeno 24 mesi di servizio con contratto a tempo determinato sulla stessa tipologia di posto, o con contratto a tempo indeterminato, al fine di favorire il passaggio di ruolo.”

Motivazione [Corsi straordinari abilitanti e su sostegno telematici ai precari con 24 mesi di servizio] In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio.

11

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per la mobilità straordinaria del personale scolastico) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.”

Motivazione [Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo e blocco annuale]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, in vista dell'attuazione del nuovo concorso straordinario e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.



12

Al Titolo V aggiungere il seguente articolo (Misure urgenti per il contenzioso avverso i bandi di concorso a dirigente scolastico) o in alternativa all'articolo 87, al comma 5, aggiungere il seguente:

“Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotta la lettera c):

“- c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge o di modifica della stessa, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [ammissione a un nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi concorso DS 2011, 2015, 2017]: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi.

13

All'articolo 120, al comma 1, aggiunge le seguenti parole:

“, anche al fine di attribuire la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, a tutto il personale con contratto a tempo determinato, anche educativo e ata oltre al personale docente con contratto a tempo indeterminato.”

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la necessità di una modalità agile di lavoro e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate.

14

All'articolo 120, al comma 4: sostituire le parole "limitatamente all" con "a partire dall", e conseguentemente sostituire "sino al termine delle attività didattiche" con "a tempo indeterminato".

Motivazione [assunzione in organico di diritto assistenti tecnici] risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni le istituzioni scolastiche.

15


All'articolo 121, al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa" e "nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo"

Motivazione [illegittimità della norma su selezione supplenti brevi] posto che non possono sussistere discriminazioni sulla base della dotazione strumentale del personale da assumere, per sostenere la didattica a distanza occorre il rinnovo del contratto di tutti i supplenti brevi che si rendano necessari presso le istituzioni scolastiche.

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39 091 5640995 mail segreteria@anief.net tel. 091.7098355 pec segreteria@pec.anief.net

Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcello Pacifico



Il Presidente

